



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Gestione Sud

Oggetto: *Accordo Quadro per i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna*
CIG Accordo Quadro: 9232864068
CIG derivato contratto applicativo: 9519783573
Importo contratto applicativo n. 2_SGS € 246.258,60 oltre l'I.V.A. di legge
Ditta: Gesuino Monni S.r.l.
Contratto Applicativo n. 2_SGS: Concessione proroga termine ultimazione – Art. 107 c. 5 D.Lgs 50/2016
RUP: Ing. Sandro Bachis

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 40/21 del 28.12.22 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio 2023 di Enas per il solo bimestre gennaio-febbraio 2023, con successiva D.G.R. n. 11/29 del 23 marzo 2023, è stato autorizzato un ulteriore dodicesimo di esercizio provvisorio per il mese di marzo 2023, pertanto, a far data dal 01 aprile u.s. e fino all'autorizzazione da parte della Regione dell'esercizio provvisorio per il mese di aprile 2023, l'Enas è assoggettato alle norme sulla gestione provvisoria di cui all'art. 43 del D.Lgs. 118/2011 e alle disposizioni di cui al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011";

Premesso che:

- l'Ente, con contratto rep. n. 2555 del 07.11.2022, ha stipulato con l'impresa Gesuino Monni S.r.l. avente sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana il contratto di accordo quadro per la regolamentazione normativa dei *Lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale di competenza dell'Ente Acque della Sardegna* per un importo complessivo di € 4.000.000,00 oltre l'I.V.A. di legge, avente durata di anni quattro, ovvero termine anticipato al raggiungimento dell'importo contrattuale;
- l'esecuzione dei lavori di cui al citato accordo quadro è subordinata alla stipula di specifici contratti applicativi ed al contestuale impegno di spesa;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Sud n° 1649 del 06.12.2022, sono stati aggiudicati all'impresa Gesuino Monni S.r.l. i lavori di cui al contratto applicativo n. 2_SGS (Rep. n.15479 del 21.12.2022) inerenti la realizzazione dei lavori di "Sostituzione di un tratto di condotta Ø 500 in acciaio dell'acquedotto di derivazione dalla traversa San Giovanni al sollevamento "Ponte Murtas", per l'importo contrattuale di € 246.258,60 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre l'I.V.A. di legge;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 22 dicembre 2022, come risulta dal relativo verbale di pari data;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori era fissato in 60 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, pertanto cessanti il giorno 20 febbraio 2023;

Viste:

- la nota Prot. Enas n. 2405 del 17/02/2022 con la quale l'impresa Gesuino Monni S.r.l. ha chiesto la concessione di un maggior tempo contrattuale di 60 giorni naturali successivi e continui per l'esecuzione dei lavori in oggetto;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- le motivazioni indicate nella suddetta nota;

Considerato che:

- successivamente alla consegna dei lavori, a causa delle avverse condizioni climatiche, caratterizzate da improvvise e forti piogge, i lavori sono stati interrotti in quanto il terreno imbibito d'acqua impediva l'ingresso in sicurezza degli operai e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- i lavori previsti in contratto possono essere eseguiti solo quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli;
- in seguito ai riscontri eseguiti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta affidataria nel luogo di esecuzione, le lavorazioni sono state riprese solo dopo che il terreno è risultato praticabile per gli operai;
- le date previste per la consegna dei materiali richiesti in appalto non hanno consentito l'ultimazione dei lavori entro il termine fissato e il conseguente ritardo non è imputabile alla ditta appaltatrice;
- occorre provvedere conseguentemente alla formalizzazione degli atti di proroga;

Vista:

- la relazione redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Roberto Salis, accertata e confermata dall'Ing. Sandro Bachis, Responsabile del Procedimento, allegata alla presente, con la quale si propone la concessione di un maggior tempo contrattuale di 60 giorni naturali, successivi e continui sul termine di ultimazione dei lavori previsti nel contratto in oggetto, portando così la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori al 21 aprile 2023;

Considerato che:

- si condivide la proposta allegata di concessione di un maggior tempo contrattuale di 60 giorni naturali, successivi e continui sul termine di ultimazione dei lavori;
- il ritardo nell'ultimazione dei lavori non arreca alcun danno economico all'Amministrazione;
- l'impresa Gesuino Monni S.r.l. ha riconosciuto che le circostanze che hanno determinato il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pur non essendo imputabili alla medesima, non la esonerano completamente dalla responsabilità nei confronti di questo Ente;

Considerato inoltre che:

- la concessione di un maggior tempo contrattuale per l'esecuzione del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in € 246.258,60 oltre I.V.A. di legge;

DETERMINA

1. di concedere all'impresa Gesuino Monni S.r.l. avente sede legale in Via Spagna n.9 08040 Arzana una proroga per l'ultimazione dei lavori previsti nel contratto in oggetto di 60 giorni naturali, successivi e continui, stabilendo così la data del 21 aprile 2023 quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio ad interim,
Ing. Fernando Mura.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

1B-59-5A-65-82-D2-7F-24-0F-82-59-EA-13-95-E4-CA-E2-E7-0D-E3

CADES 1 di 1 del 07/04/2023 14:03:37

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
